

CONSORZIO
PER LO SVILUPPO
INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA
DI MATERA
via Trabaci
Centro "Tre Torri"
75100 Matera



REGOLAMENTO CONSORTILE DISCIPLINANTE L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE E GENERALIZZATO

Articolo 1 - Oggetto e definizioni

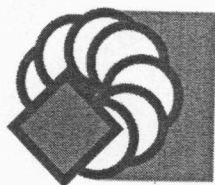
Il regolamento sull'accesso agli atti del Consorzio Industriale di Matera, regola i diritti di accesso ai dati ed ai documenti amministrativi formati e detenuti, nonché i casi di dilazione ed esclusione.

Il D.Lgs. n. 97 del 2016 (c.d. FOIA) di integrazione del D.Lgs. n. 33/2013 sulla Trasparenza nella PA, ha ricondotto l'accesso a tre diverse fattispecie:

- "accesso ai documenti", di cui agli articoli 22 e ss. della legge n. 241/1990 ovvero il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;
- "accesso civico" (detto **semplice**) di cui all'articolo 5 del d.lgs. n. 33/2013 in tema di Trasparenza della Pubblica Amministrazione, ovvero il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati per i quali è stato disatteso l'obbligo di pubblicazione;
- accesso civico **generalizzato**, introdotto dall'art. 6 del D.Lgs n. 97/2016, di revisione del D.lgs. n. 33/2013, ovvero il diritto di chiunque di ottenere documenti, informazioni o dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

In particolare:

- a) per "*documento amministrativo*" si intende ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa; ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;
- b) per "*interessati all'accesso ai documenti*" si intendono i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso ai documenti;
- c) per "*controinteressati all'accesso ai documenti*" i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;
- d) per "*interessati all'accesso civico generalizzato*", chiunque abbia interesse ad accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni senza alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva;



CONSORZIO
PER LO SVILUPPO
INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA
DI MATERA
via Trabaci
Centro "Tre Torri"
75100 Matera



- e) per *"controinteressati all'accesso civico generalizzato"* tutti i soggetti che potrebbero subire un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati: protezione dei dati personali; libertà e segretezza della corrispondenza; interessi economici e commerciali, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

E' sempre disposto l'oscuramento dei dati personali presenti nel documento o nell'informazione richiesta, e più in generale la loro anonimizzazione, quando ciò sia necessario alla tutela di dati sensibili o di altra natura derivanti da diritti di livello pari o superiore all'accesso, nonché qualora ciò sia funzionale a rendere possibile l'accesso di parte di documenti comunque ostensibili.

Articolo 2 - Finalità

Per settori, attività, progetti, procedimenti e funzioni non ascrivibili alle norme di diritto privato applicate agli enti pubblici economici, secondo le previsioni di cui all'art. 36 della legge n. 317/1991 nonché, tra le altre, delle leggi regionali n. 18/2010 e 32/2014 e loro ss.mm.ii., il Consorzio attua e promuove:

- i principi di trasparenza e accesso agli atti previsti dalla legge n. 241/1990,
- l'accesso civico quale forma diffusa di controllo sul perseguimento degli obiettivi istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Le norme di cui alla L. 241/1990 e al D.Lgs. n. 33/2013, non si applicano in ogni caso alle fattispecie di cui al comma 1 del presente articolo, quando svolte in relazione al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, per come delineati dalle norme nazionali e regionali e comunque attinenti allo sviluppo industriali ed economico del territorio.

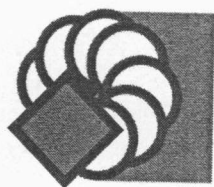
CAPO I- ACCESSO DOCUMENTALE FORMALE E INFORMALE

Articolo 3 - Accesso documentale formale

Il diritto di accesso ai documenti relativi ad attività del Consorzio non rientranti nella sfera di azione di cui all'articolo 2, è riconosciuto a chiunque, persona fisica o giuridica, abbia un interesse rilevante, concreto, attuale ed apprezzabile.

Tale diritto è riconosciuto anche ad associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi, previo accertamento della legittimazione e della natura dell'interesse giuridico di cui sono portatori per finalità normativa o statutaria.

L'accesso da parte di terzi ai documenti contenenti dati sensibili può essere riconosciuto solo se la situazione giuridicamente rilevante da tutelare è di rango almeno pari al diritto di riservatezza, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile costituzionalmente garantito.



CONSORZIO
PER LO SVILUPPO
INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA
DI MATERA
via Trabaci
Centro "Tre Torri"
75100 Matera



Il richiedente deve specificare il diritto che intende far valere.

L'obbligo di motivazione non è mai soddisfatto da promessa o previsione di azione giudiziale o da altra formula generica.

Il Dirigente cui la richiesta di accesso sia assegnata, valuta il "rango" del diritto sottostante al diritto di azione e difesa che il terzo intende far valere sulla base del materiale che chiede di conoscere.

Per l'esercizio del diritto di accesso documentale è necessario un nesso funzionale fra la situazione giuridica qualificata e differenziata vantata dal richiedente e l'interesse che legittima la richiesta di accesso agli atti amministrativi, il quale deve essere diretto, concreto e attuale (nonché serio, non emulativo, non riconducibile a mera curiosità e qualificato dall'ordinamento come apertamente meritevole di tutela).

L'accesso agli atti pubblici non richiede motivazione: sono pubblici, nel periodo di affissione all'albo, le delibere dell'Amministratore Unico e le Determinazioni dirigenziali.

La richiesta di accesso deve riguardare documenti amministrativi materialmente esistenti e detenuti dal Consorzio Industriale.

I documenti richiamati negli atti per i quali l'accesso è consentito sono, di norma, accessibili a richiesta, fatti salvi i limiti e le eccezioni previste dalla legge e dal presente regolamento.

Non è ammessa la richiesta generica o relativa ad intere categorie di documenti che comportino lo svolgimento di attività di indagine e di elaborazione da parte degli uffici consortili.

Non è altresì ammessa la richiesta per documenti non più presenti nella disponibilità del Consorzio.

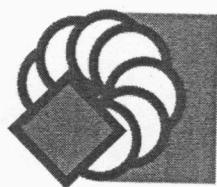
Il rifiuto, la limitazione e il differimento dell'accesso richiesto in via formale sono oggetto di motivazione, anche sintetica, con riferimento specifico alla normativa vigente, alla individuazione delle categorie di cui all'art 24 della legge 241/90 ed alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta.

Articolo 4 Modalità di presentazione dell'istanza di accesso formale

Nei casi in cui:

- non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale,
- ovvero insorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse meritevole di tutela alla stregua delle informazioni e della documentazione fornita
- insorgano dubbi sull'accessibilità del documento o per l'esistenza di controinteressati
- venga richiesto il rilascio di un documento in copia conforme all'originale,

l'interessato presenta o è invitato a presentare richiesta d'accesso formale.



CONSORZIO
PER LO SVILUPPO
INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA
DI MATERA
via Trabaci
Centro "Tre Torri"
75100 Matera



La richiesta può essere presentata sul modulo allegato (A) ed inviata:

- tramite posta elettronica agli indirizzi:

o e-mail: info@csi.matera.it (inviando anche pdf di documento di identità)

o PEC: csi.matera@pec.it

- tramite posta ordinaria all'indirizzo (inviando anche pdf di documento di identità):

Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera

Centro Commerciale Tre Torri

Via Trabaci snc

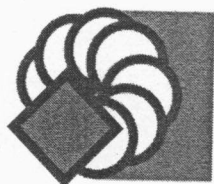
75100 Matera

La richiesta di accesso contiene:

- le generalità complete del richiedente, con relativi recapiti e numeri di telefono;
- copia o gli estremi del documento di identificazione del richiedente (o in alternativa la dichiarazione di conoscenza personale da parte dell'addetto alla ricezione);
- l'eventuale titolo di rappresentanza del soggetto interessato. Il titolo di rappresentanza va adeguatamente dimostrato e motivato, non essendo sufficienti generiche forme di "delega" o "mandato" all'accesso agli atti;
- la precisa identificazione del documento oggetto della richiesta ed eventualmente del procedimento in cui è inserito, ovvero, la indicazione di tutti gli elementi che ne consentano l'individuazione;
- l'indicazione delle modalità con cui si intende esercitare il diritto di accesso, specificando se si tratta di visione, di estrazione di copia o di entrambe ovvero di richiesta di copia conforme;
- l'indicazione delle modalità con cui si intende eventualmente ricevere la documentazione;
- l'idonea motivazione da cui sia possibile valutare la legittimità dell'accesso;
- la data e la sottoscrizione.

L'istanza di accesso erroneamente pervenuta all'Ente può essere inviata alla Amministrazione competente.

In caso di richiesta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento di accesso ne dà pronta comunicazione (di norma entro 10 giorni) al richiedente mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. In questi casi, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla data di presentazione della istanza completa e/o corretta.



CONSORZIO
PER LO SVILUPPO
INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA
DI MATERA
via Trabaci
Centro "Tre Torri"
75100 Matera



Il procedimento di accesso formale deve concludersi con la ammissione, differimento o diniego (salvo quanto previsto nel precedente periodo) entro il termine di trenta giorni dalla data di protocollazione della istanza.

Articolo 5 - Controinteressati

Qualora, in base alla natura del documento richiesto o degli altri documenti in esso richiamati, risulti l'esistenza di controinteressati, il responsabile del procedimento dà comunicazione agli stessi con ogni mezzo che ne provi la ricezione, circa la pervenuta istanza di accesso.

Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione sopra indicata, i controinteressati possono presentare, anche per via telematica, motivata opposizione alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, il responsabile del procedimento provvede in merito all'istanza di accesso.

Articolo 6 - Accoglimento della istanza e modalità di accesso - Diniego

In assenza di esigenze di differimento o rigetto della istanza, la richiesta è accolta. La comunicazione dell'accoglimento indica il giorno, l'ora e l'Ufficio presso cui l'accesso è consentito, con un congruo periodo di tempo (non inferiore a quindici giorni), per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia.

L'accesso avviene presso l'ufficio nelle ore indicate o comunque previamente concordate, alla presenza del personale addetto.

I documenti oggetto di accesso non possono essere asportati o alterati.

L'esame dei documenti è effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata, munita di delega scritta. Di tutti gli ammessi all'esame dei documenti sono prese le generalità.

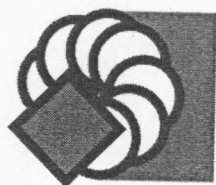
Trascorsi trenta giorni dalla comunicazione al richiedente dell'accettazione della richiesta di accesso senza che questi abbia preso visione del documento, il richiedente è considerato rinunciatario.

Si applicano, nel resto, le disposizioni in tema di rigetto scritto o implicito della richiesta di accesso.

Articolo 7 Accesso documentale informale

Questa forma di accesso è ammessa in assenza di dubbi sulla legittimazione del richiedente nonché sulla sua identità, poteri rappresentativi, sussistenza dell'interesse. L'accesso informale non è mai consentito quando il documento non è immediatamente disponibile nell'Ufficio.

L'accesso (documentale) informale è esercitato anche mediante richiesta verbale esaminata immediatamente e senza formalità.



CONSORZIO
PER LO SVILUPPO
INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA
DI MATERA
via Trabaci
Centro "Tre Torri"
75100 Matera



Il responsabile dell'Ufficio che ha formato l'atto esibito o è deputato a detenerlo stabilmente, esibisce il documento, trascrivendo manualmente gli estremi dell'accesso avvenuto e dell'eventuale estrazione di copia. In via alternativa può essere redatto appunto in forma di processo verbale semplificato sottoscritto da colui che ha eseguito l'accesso.

Ove per inderogabili esigenze d'Ufficio non fosse possibile l'esibizione immediata, il personale addetto provvede a raccogliere l'istanza e ad inviare senza indugio copia degli atti al richiedente mediante comunicazione via mail.

Al termine della visione o al momento del ritiro o della ricezione delle copie, il richiedente rilascerà apposita dichiarazione nella quale indicherà che la sua richiesta è stata soddisfatta. Ove in base al contenuto del documento richiesto o durante l'esibizione si riscontri l'esistenza di controinteressati, il responsabile invita l'interessato a presentare richiesta formale di accesso.

CAPO II – ACCESSO CIVICO SEMPLICE E GENERALIZZATO

Articolo 8 – Accesso civico semplice

L'accesso civico è gratuito e non deve essere motivato. La richiesta è indirizzata al Responsabile della Trasparenza.

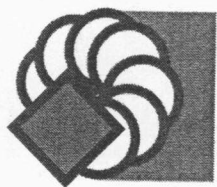
Questi, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, provvede alla pubblicazione dei documenti o informazioni oggetto della richiesta nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale del Consorzio, entro 30 giorni. Dell'avvenuta pubblicazione è data notizia al richiedente.

Se l'atto era già pubblicato, il Responsabile della Trasparenza ne dà comunicazione al richiedente. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al **titolare del potere sostitutivo** che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, entro 15 giorni, provvede alla pubblicazione e ad informare il richiedente. Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione di rigetto o dalla formazione del silenzio.

Articolo 9 – Accesso civico generalizzato

L'accesso generalizzato è esercitabile relativamente *“ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione”*. Non è richiesta una specifica legittimazione.

Il Consorzio pubblica solo documenti e informazioni in suo possesso; non è tenuto a rielaborare informazioni o dati.



CONSORZIO
PER LO SVILUPPO
INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA
DI MATERA
via Trabaci,
Centro "Tre Torri"
75100 Matera



La richiesta di accesso generalizzato indica precisamente i documenti e i dati richiesti e contiene comunque gli elementi minimi da consentirne la identificazione.

La richiesta è inoltrata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, che la trasmette al dirigente o responsabile del Servizio o Ufficio che detiene il documento o il dato.

Articolo 10 - Modalità di presentazione delle istanze di accesso civico

La richiesta può essere presentata sul modulo allegato (B) ed inviata:

- tramite posta elettronica agli indirizzi:

o e-mail: info@csi.matera.it (inviando anche pdf di documento di identità)

o PEC: csi.matera@pec.it

- tramite posta ordinaria o direttamente a protocollo negli orari d'apertura, all'indirizzo (inviando anche pdf di documento di identità):

Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera

Centro Commerciale Tre Torri

Via Trabaci snc

75100 Matera

CAPO III – DIRITTI DI SEGRETERIA

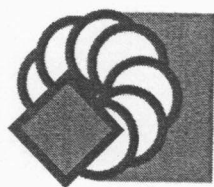
Art. 11 – Diritti di segreteria e rimborsi per accesso documentale e accesso civico

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico, in risposta alla richiesta di accesso, è gratuito. Ove sia richiesto o necessario il rilascio in formato cartaceo nell'ambito di una procedura di accesso civico, l'Ente chiederà il rimborso dei soli costi di riproduzione.

L'esercizio del diritto di accesso mediante visione dei documenti è gratuito, salvo il rimborso dei costi di ricerca e visura.

Il rilascio di copia dei documenti è subordinato, oltre al rimborso dei costi diritti di ricerca e visura, al rimborso dei costi di riproduzione, al pagamento dell'imposta di bollo, ove previsto dalla legge, nonché dei costi dell'invio a mezzo posta quando richiesto.

L'imposta di bollo è dovuta per il rilascio della copia conforme su eventuale richiesta dell'interessato, ai sensi del DPR 642/72, come modificato dal DPR 955/82, ed alla allegata tabella A.



CONSORZIO
PER LO SVILUPPO
INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA
DI MATERA
via Trabaci
Centro "Tre Torri"
75100 Matera



I costi delle marche sono calcolati per foglio, composto da quattro facciate unite o rilegate tra di loro in modo da costituire un atto unico recante nell'ultima facciata la dichiarazione di conformità all'originale, e sono determinati periodicamente per legge.

Per i tabulati meccanografici e fogli scritti a mezzo stampa, l'imposta di bollo è dovuta per ogni 100 linee o frazione di 100 linee effettivamente utilizzate.

L'importo (stabilito per legge) è pari a euro 16,00 per marca da bollo ogni 4 fogli/facciate ovvero 100 linee scritte a mezzo stampa.

Gli importi a carico del richiedente per il rilascio di copie, che comprendono i diritti di ricerca e visura, sono così determinati:

€ euro 0,30 a facciata A4, per documenti che non necessitano oscuramento di dati di altri soggetti;

€ euro 0,70 a facciata A3, per documenti che non necessitano oscuramento di dati di altri soggetti;

€ euro 0,40 a facciata A4, per documenti che necessitano oscuramento di dati;

€ euro 1,00 a facciata A3, per documenti che necessitano oscuramento di dati;

€ euro 6,00 per riproduzione su CD;

€ euro 10,00 per ogni controinteressato, comprensivi delle spese postali, qualora, in base alla natura del documento richiesto o degli altri documenti in esso richiamati, risulti necessario effettuare la comunicazione.

Tutti gli importi sopra indicati saranno maggiorati dell'Iva nella misura prevista.

Il pagamento deve essere effettuato all'atto della richiesta e, comunque, non oltre il momento del ritiro delle copie, mediante bonifico su conto corrente acceso presso l'istituto di credito tesoriere.

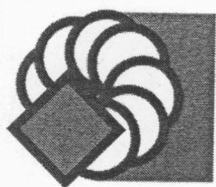
L'interessato dovrà specificare nella causale: accesso atti + nome e cognome del richiedente.

CAPO IV - RIESAME E IMPUGNAZIONI

Articolo 12 - Riesame

In caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine previsto, ovvero i controinteressati nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, possono presentare richiesta di riesame;

- al dirigente o al responsabile del procedimento per l'accesso documentale;
- al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Consorzio per l'accesso civico, semplice e generalizzato.



CONSORZIO
PER LO SVILUPPO
INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA
DI MATERA
via Trabaci
Centro "Tre Torri"
75100 Matera



I soggetti di cui al periodo precedente decidono con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni.

Ove l'accesso sia negato o differito per motivi di tutela della protezione dei dati personali, il responsabile del procedimento o della trasparenza provvede sottoponendo se necessario specifico quesito al Garante per la protezione dei dati personali.

Quando è formulata istanza al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento è sospeso fino alla ricezione del parere del Garante.

CAPO V - LIMITI ED ESCLUSIONI

Articolo 13 - Rifiuto, differimento e limitazione dell'accesso

L'accesso è negato se discende dalla esigenza di evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

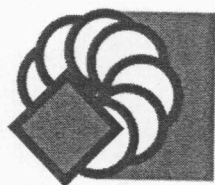
- a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
- b) la sicurezza nazionale;
- c) la difesa e le questioni militari;
- d) le relazioni internazionali;
- e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- g) il regolare svolgimento di attività ispettive.

L'accesso è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

- a) dati personali, in conformità alla disciplina legislativa in materia (in particolare, quando comporta la comunicazione di dati sensibili e giudiziari o di dati personali di minorenni);
- b) libertà e la segretezza della corrispondenza;
- c) interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali. Rientrano a titolo meramente esemplificativo in tale categoria di interessi, le istanze di insediamento, reinsediamento, ampliamento, istanze, progetti, programmi di sviluppo aziendale, piani consortili di ampliamento, sviluppo e promozione industriale e del sistema economico e quant'altro legato ai rapporti delle imprese con il Consorzio in ordine alle finalità proprie dell'Ente e agli obiettivi istituzionali.

Il diritto di accesso è escluso in tutti gli altri casi espressamente o implicitamente previsti dalla legge e dall'articolo 2 del presente regolamento.

I limiti all'accesso per la tutela degli interessi pubblici e privati si applicano per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato e dei documenti. La ostensibilità di cui al periodo precedente è ammissibile solo quando la diffusione di dati



CONSORZIO
PER LO SVILUPPO
INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA
DI MATERA
via Trabaci
Centro "Tre Torri"
75100 Matera



notizie e informazioni di cui alla precedente lettera c) non possa, con valutazione da compiersi ex ante, in alcuna maniera pregiudicare uno degli interessi ivi indicati. Le limitazioni di cui alla lettera c) e al precedente periodo si armonizzano alle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 quando il Consorzio avvia una delle procedure indicate dal Codice degli Appalti.

L'accesso non può essere negato ove, per la tutela degli interessi pubblici e privati individuati nei commi 1 e 2 sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

Non sono in alcun caso visibili né ottenibili:

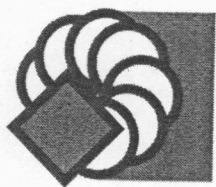
- gli scritti defensionali (Cons. Stato, sez. IV, 27 agosto 1998, n. 1137);
- le risultanze istruttorie-documentali, prodromiche e correlate all'attività, ivi comprese relazioni interne, pareri ed altri scritti dell'ufficio legale e dei consulenti ed avvocati del Consorzio, che, esercitando il proprio diritto di difesa deve poter fruire di una tutela non inferiore a quella di qualsiasi altro soggetto dell'ordinamento.

Articolo 14 – Accesso agli atti nelle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici

Fatta salva la disciplina prevista dall'art. 162 del D.Lgs 50/2016 per gli appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, fermo restando quanto sopra specificato per gli interessi economici ed industriali, è differito:

- a) nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- b) nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare;
- c) in relazione alle offerte, fino all'aggiudicazione;
- d) in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione.

Gli atti sopra specificati non possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti fino alla scadenza dei termini ivi previsti.



CONSORZIO
PER LO SVILUPPO
INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA
DI MATERA
via Trabaci
Centro "Tre Torri"
75100 Matera



Le disposizioni del presente articolo si applicano se non in contrasto con le norme di cui al D.Lgs. n. 50/2016 ed in ogni caso facendo salve le diverse specifiche previsioni consortili o dei bandi o atti di procedura.

Articolo 15 - Esclusione dell'accesso e divieto di divulgazione degli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici

Fatta salva la disciplina prevista dall'art. 162 del D.Lgs 50/2016 per gli appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, fermo restando quanto sopra specificato per gli interessi economici ed industriali, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione degli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici in relazione:

- a) alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;
- b) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del nuovo codice dei contratti di cui al D.Lgs 50/2016, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;
- c) alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto;
- d) alle soluzioni tecniche e ai programmi per elaboratore utilizzati dalla stazione appaltante o dal gestore del sistema informatico per le aste elettroniche, ove coperti da diritti di privativa intellettuale.

In relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, è consentito l'accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto.

Il Consorzio può imporre agli operatori economici condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni rese disponibili durante tutta la procedura di appalto.

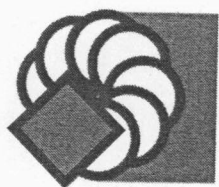
Si applica quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo precedente.

Articolo 16 - Registro delle richieste di accesso agli atti

Ai sensi delle linee Guida Anac n. 1309 del 28.12.2016 in tema di attuazione dell'articolo 5 comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013 (accesso civico generalizzato), è istituito il registro delle richieste di accesso agli atti.

Il registro si compone di tre sezioni:

- accesso agli atti ordinario
- accesso civico



CONSORZIO
PER LO SVILUPPO
INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA
DI MATERA
via Trabocci
Centro "Tre Torri"
75100 Matera



- accesso civico generalizzato

ognuna delle quali contiene la indicazione del richiedente e della data della istanza, la sintetica descrizione del tipo di documento o atto per cui si accede, il dirigente o altro responsabile del Consorzio incaricato del procedimento, l'avvenuto o meno esercizio del diritto, con breve descrizione delle eventuali motivazioni ostative.

Articolo 17 - Ricorso al T.A.R.

Contro le decisioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione impugnata o dalla formazione del silenzio rigetto, mediante notificazione al Consorzio e ad almeno un controinteressato, se presente, secondo quanto disposto dall'art. 116 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010.

Articolo 18 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano, con rinvio dinamico:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- il D.P.R. 12.04.2006, n. 184 "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 "Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo";
- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", come modificato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" (c.d. FOIA);
- le linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1309 del 28.12.2016 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 18 - Entrata in vigore / pubblicità

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sull'Albo on line del Consorzio.